

**Rifiuti: le nuove modifiche
alla Parte IV del
"Codice ambientale"**

**Il Dlgs 205/2010 recepimento
Direttiva 2008/98/Ce**

Paola Ficco

Roma, 23 marzo 2011

Con l'introduzione del concetto di Sottoprodotto si è in presenza di un doppio regime gestionale e procedimentale:

• quello di carattere generale che, muovendo dalla definizione comunitaria di rifiuto, passa dall'autorizzazione, dall'Albo, dai registri ecc.;

• quello di carattere speciale che, invece, deroga alle norme generali introducendo eccezioni e "discipline di favore"



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

IL RIFIUTO

Art. 183, comma 1, lett. a):

ieri

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del presente Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

oggi

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

Allegati Art. 39

Gli allegati

A (categorie di rifiuti)

G (categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi)

H (costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell' allegato G.2)

alla Parte IV, Dlgs 152/2006 sono **abrogati**.

Allegati Art. 39

Gli allegati

B (operazioni di smaltimento)

C (operazioni di recupero)

I (caratteristiche di pericolo)

alla Parte IV, Dlgs 152/2006 sono **modificati**.

Invece, viene **aggiunto** il nuovo allegato L (Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti)

IL SOTTOPRODOTTO

Art. 183, comma 1, lett. qq):

“Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, O che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2”



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

Sottoprodotti (art. 184 -bis)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da **un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, **ossia** la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'**ambiente** o la **salute umana**.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti**. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Let. a) processo di produzione: non significa che debba trattarsi di un processo industriale

Let. b) certezza dell'utilizzo: non si prevede più il requisito della natura integrale del riutilizzo. Va individuato nel momento della produzione quello in cui vanno verificate le condizioni perché possa parlarsi di sottoprodotto, è evidente che ciò non può che avvenire prima del suo utilizzo e che quest'ultimo deve essere preventivamente individuato e programmato.

Let. c) utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale:

Si tratta di una previsione estremamente generica poiché si tratta di una nozione squisitamente merceologica.

In tal modo, l'applicabilità o meno della disciplina sui rifiuti e delle relative sanzioni è rimessa all'accertamento di un elemento di fatto desumibile dalla prassi.

In ogni caso, trattandosi di condizione necessaria per l'applicabilità di un regime derogatorio a quello ordinario dei rifiuti, incombe sull'interessato la **prova** che il trattamento posto in essere è **conforme** alla normale pratica industriale.

Tale condizione, poi, influenza anche la tipologia di cicli di destinazione del sottoprodotto. E' evidente che dalla previsione secondo cui solo l'utilizzo in conformità alla normale pratica industriale identifica il sottoprodotto, deriva che lo stesso utilizzo può avvenire **soltanto** all'interno di cicli industriali.

Una pratica "non industriale", anche se "normale" non potrebbe, infatti, essere presa in considerazione ai fini della applicabilità della disposizione che, individuando un'ipotesi di esclusione della disciplina sui rifiuti, ha natura eccezionale e non è pertanto suscettibile d'interpretazioni estensive

L'onere di provare il rispetto di tutto ciò

Incombe su chi invoca il regime differenziato, contratti, dichiarazioni scritte e riscontri documentali in genere.

Se coerenti con quanto richiesto dalla norma, tali documenti possono avere valore indiziario ed costituire idonei elementi per supportare tale onere probatorio; ne è, quindi, opportuna la formazione, pur non essendo in sé sufficienti a provare la certezza del riutilizzo del materiale.

La mancanza di una sola delle condizioni previste comporta l'assoggettamento del materiale alla disciplina sui rifiuti .

La natura o meno di sottoprodotto, dunque, costituisce un “*quaestio facti*” demandata al giudice di merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici, è insindacabile in sede di legittimità

L' onere probatorio è stato ribadito da : Cass pen. Sez. III, n. 24471/2007 - Cass. Pen. Sez. III, n. 38511/2007 - Cass. Pen. Sez. III, n. 41836/2008.

Cass. pen., Sez. III, n. 2902/2007 e Cass. pen., Sez. III n. 10262/200 , hanno precisato che la prova della mancanza di pregiudizio per l'ambiente può essere data con qualsiasi mezzo e quindi anche attraverso presunzioni (es. omogeneità del materiale, mancanza di sostanze estranee e diverse, ecc.). Ma tali presunzioni possono essere superate con la prova contraria dell'esistenza del pregiudizio



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

ALTRE NOVITA'
SIGNIFICATIVE

Rifiuti organici Artt. 182 *ter*

La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

A tal fine Regioni e Province autonome, Comuni e ATO, adottano misure volte a incoraggiare:

- a) raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici

"rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato

Esclusioni dal campo di applicazione Art. 185 , comma 1

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal reg. (Ce) 1774/2002, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

Esclusioni dal campo di applicazione Art. 185, comma 2

Solo se regolati da altre disposizioni normative comunitarie o nazionali di recepimento

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal reg. (Ce) 1774/200, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Dlgs 117/2008

Esclusioni dal campo di applicazione
Art. 185, comma 3

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche

i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce

Esclusioni dal campo di applicazione
Art. 185, comma 4

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, **nell'ordine**, degli articoli

183, comma 1, lettera a) (rifiuto)

184-bis (sottoprodotto)

184-ter (End of Waste)

Terre e rocce di scavo Art. 186

L' art. 186 viene abrogato dalla data di entrata in vigore del Dm Ambiente con il quale potranno essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché (anche) terre e rocce siano sottoprodotti (art. 184-bis, comma 2)

In ogni caso sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti (art. 185):

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a) (**rifiuto**), 184-bis (**sottoprodotto**) e 184-ter (**Mps**)

Attività di pulizia manutentiva reti fognarie Art. 230, comma 5

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, **si considerano** prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188-ter comma 1 lettera f).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, **articolo 212 comma 5**, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

CDR e CDR - Q Art. 39

L' articolo 229 è abrogato.

Il CDR è **sostituito** dal CSS (combustibile solido secondario): combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter (MPS), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Le autorizzazioni in essere (comprese quelle agevolate) in essere valgono fino alla loro scadenza naturale